



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

D E T E R M I N A Z I O N E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 105 del 20/10/2025

Registro Generale N° 1295 del 20/10/2025

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario socio-assistenziale — Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL Comparto Funzioni Locali, a valere sul Fondo funzioni fondamentali dei comuni in ambito sociale finalizzate al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali (contributi di cui all'art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020). Approvazione schema di bando e avvio del procedimento.

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 20/10/2025

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 19/2025 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO SOCIO-ASSISTENZIALE — AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, A VALERE SUL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI IN AMBITO SOCIALE FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO E ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 797 E SS., L. 178/2020). APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

Visto che in qualità Responsabile del Settore, giusto decreto sindacale n. 11/2025, la scrivente è legittimata ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 10 del 03.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 11 del 03.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 14 del 23 aprile 2025, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 220 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 219 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha presentato al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 31 del 27/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 ex art. 6 del D.L. n. 80/2021;
- con deliberazione n. 11 del 07/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 23 del 25 febbraio 2025, ha adottato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001;
- con deliberazione n. 31 del 27/02/2025, aggiornata con deliberazione di GC n. 136 del 4/9/2025, ha approvato il PIAO 2025-2027 - Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano — sottosezione *Programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*, ove ha programmato la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di *funzionario socio assistenziale* (Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni), tramite rituale concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che:

- quest'ufficio ha attivato la procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, giusta nota prot. 6415 del 9 maggio 2025 inviata all'ufficio Politiche attive per l'occupazione della Regione Puglia nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- tale procedura ha avuto esito negativo, giusta risposta del Dipartimento Politiche del Lavoro,

Richiamato l'art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019 e smi secondo cui *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino a tutto il 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001”*;

Constatato che:

- all'attualità, questa Amministrazione Comunale non dispone di graduatorie valide per assunzioni a tempo indeterminato in ordine al profilo professionale considerato;
- si rende necessario indire un concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento dell'unità in oggetto in ossequio ai termini e alle modalità prescritte dalla legge;

Visti:

- l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà comunale;
- il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, concernente “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province” e in particolare l'articolo 5 relativo al procedimento di determinazione dei fabbisogni standard;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;
- l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita, tra l'altro, in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
- l'articolo 1, comma 496, della menzionata legge n. 213 del 2023, il quale, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030;

Visto, in particolare, il primo periodo della lettera a), del ripetuto comma 496, il quale prevede che il Fondo speciale per l'equità dei servizi è destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro per l'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario;

Osservato quindi che il finanziamento delle assunzioni in rassegna avverrà esclusivamente a valere sulle risorse del fondo funzioni fondamentali dei comuni in ambito sociale finalizzate al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali (contributi di cui all'art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020) già prevista con il precedente fabbisogno nei termini riportati nel presente provvedimento;

Evidenziato al riguardo, in merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa del personale, che:

- ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020, “*a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (...) per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento*”;
- più in generale, già la magistratura contabile aveva enucleato il principio di neutralità finanziaria in base al quale, ai fini dell'osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, è possibile non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, ancorché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente, come nel caso di specie (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazioni nn. 23/2017, 20/2017 e 7/2011);

Accertato, per quanto appena sopra riportato, che le assunzioni a tempo indeterminato in esame, integralmente etero-finanziate (a valere sulle risorse del Fondo funzioni fondamentali dei comuni in ambito sociale) e finalizzate a realizzare gli obiettivi previsti dal Fondo medesimo, non pregiudicano o alterano in alcun modo, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa di personale;

Visti:

- l'art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui “*per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35*”;
- l'art. 91, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi secondo cui “*gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze*”;
- l'art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “*per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo*”;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, secondo cui “*gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”;

Visti altresì:

- l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi secondo cui “*7. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno (...). 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a*

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, d) decentramento delle procedure di reclutamento, e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, (...) e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso”;

- l'art. 35-ter del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui “1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti (...) avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, (...) disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. 2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione. Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, sono altresì affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata. La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. (...) La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicano le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso. **2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale”;**
- il D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 15 settembre 2022 che disciplina le modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali e, in particolare, l'art. 1, comma 1, secondo cui “Al fine di garantire modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che assicurino l'acquisizione di personale con competenze qualificate e con

orientamento al valore pubblico, le Regioni e gli enti locali, per le attività di cui articolo 2, ricorrono all'utilizzo del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione";

- il D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 3 novembre 2023, concernente il funzionamento del portale unico del reclutamento, le procedure di registrazione per utenti e PA, le modalità di pubblicazione delle graduatorie, la conservazione dei dati nonché l'individuazione delle regole operative per lo svolgimento dei concorsi pubblici a tempo determinato e indeterminato con particolare attenzione all'utilizzo del portale del reclutamento InPA;

Esaminato l'art. 35-quater del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui *"1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (IUPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono: a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando, d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. 2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata (...) o con disturbi specifici di apprendimento accertati (...). Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti";*

Esaminato inoltre il D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 e, in particolare, gli art. 3 e 4;

Osservato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1014 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come novellato dal D. Lgs. n. 20/2012, “*1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale*”;
- ai sensi dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, “*le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta*”;
- in base a tale quadro normativo, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere UORCC.PA prot. 0006373 del 7 febbraio 2013, ha chiarito che l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 1014, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2010, nella parte in cui prevede l'obbligo della riserva di posti, è definito dal primo periodo della disposizione che, inequivocabilmente, richiama tutte le pubbliche amministrazioni, ossia quelle di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- all'attualità, l'indizione della presente procedura comporta la maturazione di una frazione di posto di 0,3 che va a sommarsi alla quota di riserva residua di 1,3 unità e alle altre frazioni che si dovessero realizzare successivamente;
- per l'effetto, nell'ambito del concorso in rassegna non si applica alcuna riserva di posto in favore dei volontari delle Forze Armate (indipendentemente dalla posizione nella graduatoria di merito), ai sensi dell'art. 1014, commi 1, lett. b), e dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010;

Osservato altresì che:

- ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D. Lgs. n. 40/2017, come da ultimo modificato dal D.L. n. 25/2025, “*A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei*”;
- in detta prospettiva, la presente procedura concorsuale determina una frazione di posto a favore dei volontari del servizio civile universale o nazionale pari a 0,15 che va a cumularsi alla quota di riserva residua pari a 1,35 e alle altre frazioni che si dovessero realizzare successivamente;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto e in attuazione della deliberazione di G.C. n. 31 del 27/02/2025,

aggiornata con deliberazione di GC n. 136 del 4/9/2025, di approvare lo schema di bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di *funzionario socio-assistenziale*, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del Comparto Funzioni Locali;

Accertato che la procedura di reclutamento in oggetto è compatibile con le risorse a disposizione in termini di facoltà assunzionali, in quanto integralmente etero finanziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 3-*septies*, del D.L. n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020;

Constatato che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2024;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296/2006;
- ha approvato nei termini di legge il Bilancio di previsione 2025-2027, il Rendiconto di gestione 2024 nonché trasmesso gli stessi alla BDAP;
- ha preso atto dell'esonero dall'approvazione del bilancio consolidato anno 2024, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2025;
- ha provveduto alla trasmissione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 alla RGS tramite applicativo SICO;
- ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, giusta deliberazione di G.C. n. n. 31 del 27/02/2025 così come modificato con deliberazione 136/2025;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 165/2001 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali;
- il Regolamento per la selezione pubblica del personale, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 107 del 19 giugno 2025 quale appendice del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 31/2025,

1. **di approvare** lo schema di bando di concorso pubblico, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di *funzionario socio-assistenziale* con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) del Comparto Funzioni Locali;
2. **di stabilire** che:
 - il concorso verrà espletato nei modi e nei termini previsti nel bando allegato alla presente;
 - ciascun candidato vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, nella data stabilita dall'Amministrazione Comunale o che rinuncia, in qualsiasi momento, all'assunzione decade immediatamente dalla graduatoria;
 - l'assunzione dei vincitori avverrà, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel rispetto dell'ordine di merito in graduatoria;
3. **di precisare** che ciascun candidato vincitore, qualora assunto:

- sarà inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con il profilo professionale di *funzionario socio-assistenziale*, in conformità al nuovo ordinamento professionale introdotto dal CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022;
 - avrà un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e dovrà sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro;
4. **di dare atto** che la presente procedura concorsuale determina:
- una frazione di posto — pari a 0,3 — a favore dei volontari delle Forze Armate, ai sensi dell'art. 1014, commi 1, *lett. b)*, e dell'art. 678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, che viene cumulata alle frazioni già originate (per un totale di 1,9) e a quelle che si dovessero realizzare successivamente;
 - una frazione di posto a favore dei volontari del servizio civile universale o nazionale che viene cumulata alle frazioni già originate (per un totale di 1,5) e a quelle che si dovessero realizzare successivamente;
5. **di dare atto** che il presente bando non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale che si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa e/o diritto;
6. **di attestare** che la procedura di mobilità *ex art. 34-bis* del D. Lgs. n. 165/2001, avviata con nota prot. n. 6415 del 9 maggio 2025, ha avuto esito negativo;
7. **di dare atto** che gli oneri connessi al trattamento economico trovano adeguata copertura sugli stanziamenti della missione 12, programma 04 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
8. **di ribadire**, in ogni caso, che la spesa correlata alle assunzioni in parola, integralmente etero finanziata a valere sul Fondo Funzioni Fondamentali dei comuni in ambito sociale, non rileva ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 3-*septies*, del D.L. n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020;
9. **di rendere noto** che responsabile del procedimento è la dott.ssa Serena Nocco;
10. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
11. **di disporre** la pubblicazione del Bando di concorso pubblico sull'Albo pretorio online, sul Portale Unico del Reclutamento (inPA) — sezione *Concorsi* nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Galatone, 20/10/2025

IL DIRIGENTE
NOCCO Dott.ssa Serena

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
